

Nuova disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari

Il D.L. 1/2012, e la successiva L. 27/2012, hanno introdotto una dettagliata normativa per i contratti di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, anche al fine di correggere le numerose opacità che caratterizzano la relativa filiera economica.

La nuova disciplina si applica alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avvenga sul territorio nazionale (art. 62, comma 1° del D.L. 1/2012; art. 1 del D.M. 199/2012); fanno, però, eccezione non rientrando nel campo di applicazione della legge:

- i contratti conclusi con il consumatore finale (art. 62, comma 1° del D.L. 1/2012);
- i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dai soci alle cooperative di imprenditori agricoli (art. 1, comma 3°, lett. a del D.M. 199/2012);
- i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dai soci imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al D. lgs. 102/2005 (art. 1, comma 3°, lett. b del D.M. 199/2012);
- le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito (art. 1, comma 4° del D.M. 199/2012);
- i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici, intendendo per tali (art. 1, comma 3°, lett. c del D.M. 199/2012):
 - i titolari di licenza di pesca che esercitano professionalmente l'attività di pesca professionale e le relative attività connesse;
 - le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui sopra;

- gli acquacoltori organizzati in forma non societaria.

Contenuto dei contratti

I contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari devono obbligatoriamente:

- avere forma scritta (art. 62, comma 1°, del D.L. 1/2012)
- indicare la durata contrattuale, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo e le modalità di consegna e di pagamento (art. 62, comma 1°). Tali elementi possono essere individuati anche dagli scambi di comunicazioni e contrattazioni effettuati nell'ambito della Borsa Merci Telematica Italiana – o in altre Borse merci riconosciute dalla legge – quando eseguiti su basi contrattuali generate dalla regolamentazione ivi vigente (art. 3, comma 6°; D.M. 199/2012), o in alternativa:
 - per le transazioni che avvengono nell'ambito di un contratto quadro o di un accordo interprofessionale: nei singoli contratti di cessione, nei documenti di consegna o trasporto, nella fattura o negli ordini di acquisto o negli scambi di comunicazioni e ordini antecedenti la consegna, curando però di inserire il riferimento dei contratti quadro o accordi interprofessionali e i loro estremi (art. 3, commi 2° e 3°, D.M. 199/2012);
 - per le transazioni che non si collocano in un contratto quadro o in un accordo interprofessionale: nei documenti di trasporto o consegna, nelle fatture o negli scambi di comunicazioni e ordini antecedenti la consegna. I documenti di trasporto o consegna e le fatture dovranno in questo caso riportare la frase <<Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1°, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.>> (art. 3, commi 3° e 4°, D.M. 199/2012).
- prevedere in modo trasparente e chiaro i rispettivi obblighi delle parti, i quali devono essere reciprocamente proporzionati (art. 62, comma 1° del D.L. 1/2012).

Sanzioni

La legge assegna all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato il compito di vigilare sull'osservanza della normativa in questione (art. 62, comma 8° del D.L. 1/2012): il mancato rispetto di uno qualsiasi degli obblighi e divieti indicati comporta una sanzione amministrativa, irrogata dalla suindicata Autorità, di importo compreso tra € 516,00 e 20.000,00 in base al valore dei beni oggetto di cessione, oltre al risarcimento dell'eventuale danno (art. 62, commi 6° e 10° del D.L. 1/2012).

Termini di pagamento

I termini di pagamento variano a seconda che riguardino prodotti alimentari deteriorabili o non deteriorabili.

- Prodotti alimentari non deteriorabili: termine di 60 giorni (art. 62, comma 3°, del D.L. 1/2012).
- Prodotti alimentari deteriorabili: termine di 30 giorni (art. 62, comma 3°, del D.L. 1/2012). Sono prodotti alimentari deteriorabili (art. 62, comma 4°, del D.L. 1/2012):
 - i prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni;
 - prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
 - prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
 - aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2;
 - aW superiore a 0,91;
 - pH uguale a superiore a 4,5;

- tutti i tipi di latte.

Il termine, di qualunque durata sia, decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura (art. 5, comma 1°, del D.M. 199/2012).

Perché la data di ricevimento della fattura sia certificata è necessario consegnarla a mano, con raccomandata a.r., con posta elettronica certificata (a condizione che anche la casella ricevente sia di posta elettronica certificata), con sistema Electronic Data Interchange o altri mezzi equivalenti (art. 5, comma 3°, del D.M. 199/2012). Fanno eccezione i prodotti alcolici, per i quali vale la normativa previgente (art. 5, comma 5°, del D.M. 199/2012).

Per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti dovranno essere emesse fatture separate (art. 5, comma 2°, del D.M. 199/2012).

Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine (art. 62, comma 3°, del D.L. 1/2012).

Il saggio di interessi in caso di ritardi di pagamento è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di ben 10 punti percentuali (art. 62, comma 3°, del D.L. 1/2012; art. 6, comma 1°, del D.M. 199/2012; art. 2 del D.Lgs. 231/2002); è evidente la funzione deterrente di simile fortissima maggiorazione, anche superiore a quella prevista per il ritardo nei pagamenti nella generalità delle transazioni commerciali (maggiorazione originariamente pari al 7% e poi portata all'8% in occasione della modifiche apportate all'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231).

Per il primo semestre del 2013 tale tasso è stato dello 0,75% e dunque gli interessi moratori in esame, per il primo semestre 2013, sono stati pari al **10,75%**; per il secondo semestre il tasso di riferimento è stato 0,5%, dunque gli interessi moratori per tale secondo semestre sono stati pari al **10,5%**.

I suddetti interessi di mora sono calcolati su base giornaliera, e non producono a loro volta interessi.

Sanzioni

Lo sforamento dei termini di cui sopra comporta una sanzione pecuniaria, irrogata dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, che può variare tra un minimo di 500 e un massimo di 500.000 Euro, in ragione del fatturato dell'azienda e della ricorrenza e misura dei ritardi, oltre al risarcimento dell'eventuale danno (art. 62, commi 7° e 10°, del D.L. 1/2012).